

3.1 LO STATO

Le comunità sociali sono organizzate in Stati. La nozione di **Stato** individua l'organizzazione sovrana rappresentativa di una popolazione stanziata su un determinato territorio. Esso, pertanto, si compone di tre elementi: la **popolazione**, il **territorio** e la **sovranità** (ovvero la capacità di esercitare la potestà politica e di controllo sul territorio). Quella appena definita è la nozione di *Stato-comunità*; diversa e più ristretta è la nozione di *Stato-apparato*, da intendersi quale insieme di strutture e organi che esercitano la sovranità e il potere politico (ovvero, compiono le scelte fondamentali per il soddisfacimento delle esigenze dell'intera comunità).

Il **territorio** è il *luogo entro il quale lo Stato esercita la propria sovranità*. Tutto ciò che in esso si trova, infatti, appartiene allo Stato, o meglio è soggetto alla sua potestà, al suo dominio: nell'*ambito del proprio territorio lo Stato non riconosce alcuna autorità* se non quella che proviene da sé e dai propri organi.

Fanno parte del territorio di uno Stato:

- la **terraferma**, cioè la superficie terrestre entro la quale lo Stato esercita la propria potestà, delimitata generalmente da confini naturali (montagne, fiumi etc.) o politici (frutto di accordi con gli Stati confinanti) e dove ovviamente vivono i suoi abitanti;
- il **mare territoriale**, cioè la fascia costiera di mare che si estende lungo la costa del territorio statale ed è assimilata ad esso.

L'estensione del mare territoriale appartenente allo Stato italiano è pari a 12 miglia marine. Tale limite, però, non è stato deciso unilateralmente dal nostro Stato, bensì è stato stabilito per tutti gli Stati con una famosa convenzione internazionale, la *Convenzione di Montego Bay del 1982*, la quale ha anche riconosciuto agli Stati il diritto di sfruttamento delle risorse naturali marine nell'ambito della **piattaforma continentale** (fondi marini e sottomarino) oltre il mare territoriale (fino a 200 miglia dalle linee base). Inoltre, fino a 200 miglia marine dalla costa, cioè nella cd. **zona economica esclusiva**, lo Stato può esercitare attività di pesca ed estrazione di risorse minerarie e può in generale sfruttare le risorse economiche presenti all'interno di tale zona;

- il **sottomarino** e lo **spazio aereo**, per cui se si verifica un incidente aereo tra due velivoli a 9000 metri di quota nello spazio aereo italiano, l'incidente si considera avvenuto in territorio italiano;
- il **territorio fluttuante**, cioè le *navi* e gli *aerei* mercantili battenti bandiera nazionale in viaggio in alto mare (cioè oltre il mare territoriale) e le navi e gli aerei militari ovunque si trovino: un fatto accaduto a bordo di queste navi o di questi aerei (si pensi ad esempio ad una nascita) si considera, quindi, avvenuto in territorio italiano anche se la nave o l'aereo si trovano in mare o territorio straniero.

Il **popolo** è la *fonte di legittimazione del potere di uno Stato*. Con tale termine, però, non s'intendono tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale (stranieri, turisti in viaggio etc.) ma solo i **cittadini**, cioè solo le persone legate allo Stato dal *vincolo della cittadinanza*.

La **cittadinanza** è, dunque, il vincolo di appartenenza ad una determinata comunità statale.

L'altro elemento costitutivo dello Stato è la sovranità. Il significato di tale termine si fa risalire alla nascita degli Stati nazionali in epoca moderna. Nel suo senso più ampio **sovranità** significa *potere supremo ed originario esercitato su persone e cose entro un determinato territorio*. **Potere supremo** in quanto non riconosce altro potere a sé superiore (in latino si dice *superiorem non recognoscens*); **potere originario** perché non deriva da alcun altro potere.

La *supremazia* si manifesta nel **potere d'imperio**, cioè nel potere dello Stato di imporre *anche con la forza* determinate regole di condotta ai cittadini. Peraltro solo lo Stato può utilizzare legittimamente la forza nei confronti di coloro che non vogliono rispettare le norme giuridiche da esso imposte: a questo proposito si afferma che **lo Stato ha il monopolio della forza legittima**.

L'*originarietà*, invece, è sinonimo di **autolegittimazione**, cioè lo Stato trova in sé medesimo la giustificazione della propria esistenza e, dunque, del proprio potere.

Sovranità, in sintesi, è potere d'imperio, autolegittimazione, supremazia, tutte caratteristiche valide non solo nell'ambito del territorio d'appartenenza dello Stato, ma *anche nei confronti dell'esterno*, cioè nei confronti degli altri Stati.

La sovranità, infatti, si distingue in *interna* ed *esterna*:

- **sovranità interna**, come detto, è il potere d'imperio su cose e persone entro un determinato territorio;
- **sovranità esterna** è, invece, l'indipendenza dello Stato "sovrano" rispetto agli altri Stati (anch'essi sovrani nel proprio territorio).

L'insieme delle singole sovranità di ciascuno Stato costituisce la cosiddetta *comunità internazionale* della quale l'Italia fa parte.

3.2 LO STATO ITALIANO

Lo Stato è una **persona giuridica** e come tale è titolare di diritti e doveri nei confronti della comunità e di coloro con i quali instaura rapporti giuridici. Esso esercita le proprie funzioni attraverso determinati **organismi**, centrali e periferici o locali.

Lo Stato gestisce la propria sovranità assolvendo **tre funzioni fondamentali**: la funzione *legislativa*, la funzione *esecutiva* (o amministrativa) e la funzione *giudiziaria*. In sintesi, lo Stato crea le leggi, le applica e le fa rispettare.

Accanto, o meglio al di sopra di queste tre funzioni vi è quella più importante ovvero la **funzione costituente**: la più alta delle funzioni dello Stato in quanto con essa viene scritta e attuata la Costituzione, la legge suprema, gerarchicamente superiore ad ogni altra norma, e conseguentemente vengono applicati i principi ed i valori in essa contenuti nei confronti dell'intera comunità e delle istituzioni stesse.

Queste, in termini molto semplici, le missioni dello Stato.

In particolare, lo Stato esercita: la funzione legislativa attraverso il **Parlamento** (e i Consigli regionali, per quanto riguarda la legislazione regionale); la funzione esecutiva e amministrativa attraverso il **Governo** e la Pubblica amministrazione; la funzione giudiziaria attraverso la **Magistratura**.

Questi, insieme al **Corpo elettorale**, al **Presidente della Repubblica** ed alla **Corte costituzionale**, sono gli **organismi costituzionali** dello Stato, ovvero gli organi previsti e disciplinati dalla

Costituzione e senza i quali lo Stato non esisterebbe. Tali organi rivestono una funzione politica in quanto prendono parte all'individuazione dei fini che lo Stato è tenuto a perseguire.

Accanto agli organi costituzionali esistono altri organi, detti **organi aventi rilievo costituzionale** i quali pur essendo previsti dalla Costituzione, che appunto "li mette in rilievo", sono disciplinati da leggi ordinarie. Questi sono il *Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro* (CNEL), il *Consiglio di Stato*, la *Corte dei conti*, il *Consiglio Superiore della Magistratura* (CSM), il *Consiglio supremo di difesa*.

3.3 L'ORDINAMENTO GIURIDICO

Per **ordinamento giuridico** deve intendersi l'insieme delle norme giuridiche che una comunità sociale, organizzata in Stato, ha inteso dettare per autoregolarsi.

La **norma giuridica** è una regola di comportamento che prescrive una facoltà, un obbligo o un divieto. La norma giuridica si differenzia da altre regole di comportamento, di natura sociale, religiosa o altro, per alcune caratteristiche: **positività**, nel senso che essa viene dettata da organi dello Stato, secondo procedimenti predeterminati da altre norme; **generalità**, nel senso che essa è destinata a tutti gli appartenenti alla comunità sociale; **astrattezza**, nel senso che la norma non si riferisce a un caso concreto, ma disciplina situazioni ipotetiche (o astratte, appunto).

Ciò che maggiormente contraddistingue la norma giuridica da quelle di natura sociale, religiosa etc., è la **coercibilità**, ovvero la possibilità di sanzionare l'inosservanza della norma.

Le sanzioni sono di tre tipi: **penale**, la più grave, consistente nella privazione della libertà personale (es., reclusione in carcere o arresti domiciliari) o diminuzione di un bene come il patrimonio (es. multa, ammenda), **amministrativa**, se irrogata da un soggetto che, grazie all'attribuzione per legge di un potere, è posto in una posizione sovraordinata rispetto a chi ha infranto la regola (es., la multa irrogata da un vigile urbano), **civile**, se riguarda i rapporti tra privati, ovvero tra soggetti posti dall'ordinamento giuridico sullo stesso piano (es., risarcimento dei danni provocati dal tamponamento di un'auto).

Le norme giuridiche sono create dalle **fonti normative**, ossia quegli atti o fatti che producono le norme giuridiche.

Nel nostro sistema, si ha una pluralità di *fonti di produzione* (chiamiamo invece *fonti di cognizione* i documenti ufficiali nei quali vengono racchiuse le disposizioni normative, come la Gazzetta Ufficiale); queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la fonte inferiore non può porsi in contrasto con la fonte superiore (**gerarchia delle fonti**).

Le norme giuridiche permangono in vita fin quando non sono abrogate: l'**abrogazione** consiste nell'eliminazione di una norma da parte di una norma successiva, emanata da fonte almeno di pari livello (abrogazione esplicita).

Alcune norme giuridiche attribuiscono ai loro destinatari posizioni di vantaggio, le quali possono essere garantite attraverso il ricorso alla magistratura e alle forze dell'ordine: queste posizioni di vantaggio sono chiamate **diritti soggettivi**.

Il **diritto oggettivo**, inteso come insieme di norme giuridiche, si divide in due grandi categorie: il **diritto privato** e il **diritto pubblico**.

Il **diritto privato** disciplina i rapporti tra soggetti posti in posizione di parità; esso si differenzia nelle seguenti sottocategorie:

- **diritto civile**: raggruppa le norme che contemplano i diritti della persona, i diritti di successione, i diritti reali e le obbligazioni;
- **diritto commerciale**: disciplina l'attività di impresa, sia quella svolta in forma individuale, sia quella in forma collettiva (la società);

- **diritto del lavoro:** disciplina il rapporto di lavoro subordinato, nonché istituti di carattere sociale (es., previdenza e assistenza);
- **diritto industriale:** riguarda i brevetti, i modelli, i disegni industriali, i prodotti e i segni distintivi dell'azienda.

I diritti soggettivi, secondo la classificazione più rilevante, possono essere distinti in: **diritti assoluti**, ovvero diritti che possono essere fatti valere nei confronti di tutti (es., il diritto alla propria integrità fisica deve essere rispettato da tutti e non solo da Tizio o Caio); **diritti relativi**, ovvero diritti che possono essere fatti valere solamente nei confronti di un soggetto o di soggetti determinati (es., il diritto alla retribuzione può essere fatto valere solo nei confronti del datore di lavoro).

Tra i diritti assoluti, rientrano: i diritti della personalità, ovvero i diritti che attengono alla persona umana, considerata sotto l'aspetto fisico e morale (es., diritto alla vita o alla privacy); i diritti reali, ovvero quei diritti che attribuiscono al titolare un potere immediato su una cosa (es., diritto di proprietà o di usufrutto). I diritti relativi si inseriscono in un rapporto obbligatorio tra due o più soggetti: da un lato, il soggetto attivo (creditore) vanta il diritto relativo (chiamato diritto di credito), ovvero il diritto ad una certa prestazione; dall'altro lato, il soggetto passivo (debitore) è titolare di un'obbligazione, deve cioè adempiere alla prestazione nei confronti del creditore.

Il **diritto pubblico** ha ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento dello Stato, degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni) e di tutti gli altri enti pubblici nonché il rapporto tra il cittadino e gli enti, e si divide in:

- **diritto costituzionale:** detta i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e i diritti fondamentali dei soggetti, nonché le regole di funzionamento dello Stato, le loro competenze e i loro rapporti;
- **diritto amministrativo:** disciplina l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione (da ora in poi PA), nonché il rapporto tra la PA e i cittadini;
- **diritto penale:** reprime le più gravi forme di illecito, comminando le pene;
- **diritto finanziario e tributario:** disciplinano la raccolta, la gestione e l'erogazione dei mezzi economici necessari per la vita degli enti pubblici;
- **diritto processuale:** è l'insieme dei sistemi normativi che disciplinano, nei diversi settori (civile, penale, tributario etc.), l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione della giustizia;
- **diritto ecclesiastico:** disciplina i rapporti tra Stato e Chiesa e le altre confessioni religiose.

3.4 LE FONTI DEL DIRITTO

Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono la **Costituzione** e le leggi costituzionali.

La Costituzione italiana, entrata in vigore il **1° gennaio del 1948**, è composta da **139 articoli**: essa detta i **principi fondamentali** dell'ordinamento (**artt. 1-12**); individua i **diritti e i doveri** fondamentali dei soggetti (**artt. 13-54**); detta la disciplina dell'**organizzazione della Repubblica** (**artt. 55-139**).

La nostra Costituzione è **rigida**: ciò vuol dire che i principi in essa affermati non possono essere modificati con semplici leggi ordinarie, ma solo mediante un lungo e gravoso procedimento, che impone alle istituzioni coinvolte un'attenta e ponderata valutazione. Inoltre, è stato predisposto anche un *sistema di controlli*, affidati alla Corte costituzionale, per garantire l'effettivo rispetto delle norme costituzionali in tutti gli atti normativi provenienti dai vari poteri dello Stato.

Vi sono, poi, alcune norme della Costituzione che non possono essere modificate nemmeno seguendo l'*iter* di revisione costituzionale sancito dagli artt. 134 e ss. Cost.

La nostra Costituzione, inoltre, è **lunga**. L'Assemblea costituente preferì sancire in maniera inequivocabile i *principi fondamentali di solidarietà e convivenza civile* cui tutta la Costituzione si ispira. Così come volle disciplinare in maniera analitica il funzionamento degli organi costituzionali al fine di garantire una "razionalizzazione del potere" ed evitare in futuro qualunque tipo di accentramento da parte di un'istituzione.

Al di sotto delle leggi costituzionali si pongono le fonti primarie, ovvero le leggi ordinarie e gli atti aventi la forza e l'efficacia di legge (decreti legge e decreti legislativi).

Le **leggi ordinarie** sono emanate dal Parlamento, secondo la procedura di cui agli artt. 70 ss. Cost., le cui fasi essenziali sono così articolate:

- 1) l'iniziativa legislativa: la presentazione di un progetto di legge può essere assunta dal Governo (in tal caso, quel progetto è detto disegno di legge), da ciascun membro del parlamento (il progetto è chiamato proposta di legge), nonché dal popolo (in tal caso, occorre che la proposta provenga da almeno 50.000 persone);
- 2) l'approvazione del testo di legge: è affidata alle due Camere del Parlamento (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica);
- 3) la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;
- 4) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: essa determina la decorrenza del termine di quindici giorni necessario perché le leggi entrino in vigore. Questo periodo (detto *vacatio legis*) serve ai cittadini per poter conoscere il testo della nuova legge.

Al di sotto delle fonti primarie, si collocano i **regolamenti** e infine, all'ultimo livello della scala gerarchica, si pone la **consuetudine**, prodotta dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta.

È da ricordare, inoltre, il **referendum abrogativo**. Il referendum deve essere richiesto da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali; non è ammesso per l'abrogazione di leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Nel nostro ordinamento, infine, operano le norme recepite dall'ordinamento internazionale, tra le quali quelle di produzione comunitaria.

3.5 PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO

L'Italia è una **Repubblica democratica** (forma di Stato: democrazia): la sovranità appartiene al **popolo**. La Costituzione sottolinea il carattere unitario della Repubblica; allo stesso tempo, però, riconosce e promuove le autonomie locali.

La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili** dell'uomo, sia come individuo, sia nella sua appartenenza alle formazioni sociali (ovvero, gruppi o comunità in cui l'individuo estrinseca la propria personalità, come la famiglia o le associazioni).

In particolare, riconosce il diritto di **eguaglianza** formale (tutti sono eguali davanti alla legge), nonché quello di eguaglianza sostanziale (nel senso che la Repubblica si impegna a promuovere interventi volti a livellare le differenze fra le condizioni sociali e economiche dei cittadini).

Un diritto fondamentale e inviolabile è quello della **libertà personale**, la quale può essere limitata nei soli casi previsti dalla legge.

La libertà personale va intesa sia come libertà di disporre della propria persona sia come divieto di ogni tipo di coercizione fisica; essa comprende non solo la **libertà fisica** per la quale l'art. 13

Cost. stabilisce che *non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale*, ma anche la **libertà morale** cioè il diritto di non subire pressioni, minacce o coercizioni anche solo psichiche.

La libertà personale, anche se inviolabile, può però subire delle limitazioni. La Costituzione sancisce che solo il legislatore, ossia *solo il Parlamento con una legge può limitare e restringere la libertà personale* (cd. **riserva assoluta di legge**). È necessario altresì che *i provvedimenti restrittivi siano disposti dall'autorità giudiziaria*, ossia da un magistrato con atto motivato (cd. **riserva di giurisdizione**).

L'inviolabilità della libertà personale è tale che non permette deroghe nemmeno se imposte da *ragioni di salute*. L'art. 32 della Costituzione sancisce, infatti che *nessuno può essere obbligato a sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario* (operazioni chirurgiche, assunzione di medicinali, analisi diagnostiche etc.), se non per *disposizione di legge*, legge che però non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Al diritto a sottrarsi a qualunque tipo di trattamento sanitario obbligatorio si contrappone il **diritto a ricevere i trattamenti sanitari** che non è espressamente previsto dall'art. 32 ma può dedursi implicitamente dal riconoscimento del **diritto alla salute**.

La Costituzione riconosce altri diritti inviolabili: quello alla **segretezza della corrispondenza**; quello di **circolare e soggiornare** in qualsiasi parte del territorio (salvo le limitazioni fissate per legge per motivi di sanità o sicurezza). È ancora riconosciuto il diritto di **riunirsi** e di **associarsi**, di professare, propagandare la **fede religiosa** e di osservarne i riti, nonché quello di manifestare liberamente il proprio **pensiero**.

A tale ultimo proposito, può evidenziarsi che l'art. 21 Cost. non contiene solo la consacrazione della libertà di pensiero, ma racchiude un concetto più ampio di libertà: la **libertà d'informazione** e la **libertà di essere informati**.

In particolare, la Corte costituzionale, in una nota sentenza del 1990, ha precisato che: "L'informazione attuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa (si tratti di stampa o di radiotelevisione) è attività che si collega, nel nostro sistema, all'esercizio di una libertà fondamentale (quale quella di espressione del pensiero) e alla presenza di un valore essenziale per la democrazia (quale quello del pluralismo). L'informazione nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati) esprime una condizione preliminare (o se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico".

3.6 LA TUTELA DEL LAVORO

Il **lavoro** è un fenomeno di grandissima importanza sociale ed economica per numerosi motivi.

In primo luogo, l'attività lavorativa, di qualsiasi tipo essa sia, è lo strumento attraverso il quale la maggior parte di noi *si procura i mezzi di sussistenza*. È quindi essenziale, per ogni individuo, avere la possibilità di accedere al cd. "mondo del lavoro", perché solo attraverso il lavoro è possibile produrre reddito, acquistare una casa, costruire una famiglia etc.

Da un altro punto di vista, il contratto di lavoro è lo strumento principale attraverso il quale l'imprenditore *si procura uno dei fattori della produzione* ed esso è, pertanto, il principale rapporto sociale per mezzo del quale viene *prodotta la ricchezza*.

Proprio in virtù di questa grande importanza, è nata e si è sviluppata nel tempo, a partire già dall'800, una autonoma branca del diritto privato che prende il nome di **diritto del lavoro**, tradizionalmente suddivisa nei seguenti settori:

- il **diritto sindacale**, che disciplina l'attività dei sindacati dei lavoratori e, in special modo, lo sciopero e la contrattazione (i cd. *contratti collettivi*);

- il **diritto privato del lavoro**, che regola il rapporto individuale di lavoro e, pertanto, disciplina la sua costituzione, individua gli obblighi delle parti e stabilisce in quali casi e secondo quali modalità esso si scioglie;
- la **legislazione sociale**, che individua e disciplina le forme di tutela pubblica dei lavoratori (rientrano nell'ambito della legislazione sociale, ad esempio, le norme sul lavoro dei minori e delle donne e quelle in materia di tutela dell'integrità fisica dei lavoratori).

La fonte principale di questa branca del diritto è la Costituzione, la quale attribuisce un'importanza fondamentale al lavoro, tanto da sancire solennemente, all'articolo 1, che **l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro**. Ciò significa che il lavoro è un valore tanto importante da giungere a qualificare la nostra forma di Stato e da imporre al legislatore il perseguimento di una politica di difesa sociale che tenda ad eliminare le disuguaglianze ed i privilegi di natura economica attraverso la tutela e la promozione di ogni forma di lavoro.

Il termine *lavoro*, infatti, deve essere inteso in un'accezione vasta, tale da ricomprendere le attività svolte dal lavoratore subordinato, dal libero professionista, dalla casalinga, dal volontario. La Costituzione, cioè, si riferisce a tutte le forme di lavoro che siano in grado di realizzare la persona umana intesa sia come singolo individuo sia come soggetto che, attraverso il proprio impegno, concorre ad aumentare il benessere collettivo.

Ecco quindi la necessità di *perseguire l'occupazione dei cittadini*, esigenza ribadita dall'articolo 4 della Costituzione, in base al quale "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il **diritto al lavoro** e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto". La Carta Costituzionale, dunque, non si limita a tutelare i lavoratori, cioè coloro che sono già occupati, ma si preoccupa anche di coloro che ancora non lo sono, i quali possono manifestare la pretesa a che siano create occasioni di lavoro.

Anche se le norme costituzionali in materia di lavoro, come abbiamo detto, si riferiscono a qualsiasi attività lavorativa, le stesse, per motivi storici ed economici, sono sempre state viste nell'ottica della **tutela del lavoro subordinato** e, allo stesso, modo, la maggior parte delle leggi speciali emanate in base ai precetti costituzionali sono dirette a regolamentare il lavoro subordinato.

Oltre a dettare i principi fondamentali in materia di lavoro, la Costituzione individua e sancisce alcuni **diritti specifici del lavoratore**:

- il *diritto alla retribuzione* (art. 36 Cost.);
- il *diritto al sindacato* (art. 39 Cost.);
- il *diritto di sciopero* (art. 40 Cost.).

Altre disposizioni riguardano, infine, la tutela del *lavoro femminile e minorile* (art. 37 Cost.) e la realizzazione di un sistema di *assistenza e previdenza sociale* (art. 38 Cost.).

3.7 IL DIRITTO DI VOTO E IL CORPO ELETTORALE

L'articolo 1 della nostra Costituzione, dopo aver sancito che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, afferma al 2° comma che **la sovranità appartiene al popolo**, il quale la esercita nelle forme e nei limiti posti dalla stessa Costituzione.

In questo modo l'Assemblea costituente ha posto a base dell'intero assetto costituzionale il cd. **principio democratico**.

L'affermazione del principio democratico comporta che lo Stato può esercitare le sue funzioni fondamentali solo a seguito dell'attivazione di istituti che chiamano ad esprimersi il popolo, o, più

precisamente, quella parte attiva di popolo che costituisce il **corpo elettorale**. Quest'ultimo è formato da tutti i cittadini che hanno i requisiti previsti dalla Costituzione e dalla legge per vedersi attribuito l'**elettorato attivo**, cioè il diritto di scegliere, attraverso l'espressione del voto, i propri rappresentanti, ai quali spetta poi il potere di formulare la politica dello Stato.

La principale funzione svolta dal corpo elettorale è la cd. **funzione elettorale**. I cittadini, infatti, sono chiamati ad esprimere il proprio voto, ed in tal modo a scegliere i propri rappresentanti:

- nel Parlamento nazionale, in quelle che vengono definite le *elezioni politiche*, alle quali partecipa l'intero corpo elettorale italiano;
- nell'ambito degli enti pubblici territoriali, in particolare nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni, in quelle che vengono definite *elezioni amministrative*. Ad esse partecipano solo gli elettori di ciascun ente territoriale;
- nel Parlamento europeo, in quelle che vengono definite *elezioni europee*. In esse l'intero corpo elettorale italiano è chiamato ad individuare coloro che rappresenteranno l'Italia in seno a tale istituzione.

La Costituzione pone i principi fondamentali in materia di esercizio della funzione elettorale all'articolo 48, laddove indica i *requisiti positivi della capacità elettorale* e determina quali sono le *caratteristiche del voto*.

L'articolo 48 della Costituzione fornisce, in primo luogo, la **nozione di elettore** e, con essa, la definizione di capacità elettorale: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Due, quindi, sono i **requisiti per essere ammessi al voto**: la cittadinanza italiana; la maggiore età.

Cittadinanza e maggiore età sono i requisiti positivi della capacità elettorale. L'art. 48 Cost., però, individua anche alcuni *requisiti negativi* laddove stabilisce, al 4° comma, che "il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge".

Diverso dall'**elettorato attivo** di cui abbiamo parlato finora e che si identifica con quella parte di cittadini che hanno diritto di votare ed eleggere i propri rappresentanti, è il cd. **elettorato passivo**, il quale consiste, invece, nella *capacità di essere eletti*. Di regola, l'elettorato attivo e quello passivo coincidono, nel senso che coloro che hanno la capacità di votare hanno anche la capacità di essere eletti.

Una prima differenza, però, riguarda l'**età**, in quanto per essere eletti alla Camera dei deputati è necessario aver compiuto i venticinque anni e per essere eletti al Senato è necessario aver raggiunto il quarantesimo anno di età.

Esistono, inoltre, ulteriori **requisiti negativi** che riguardano il solo elettorato passivo. Per poter essere eletti non deve sussistere, infatti, alcuna delle cause di *ineleggibilità* o di *incompatibilità* previste dalla Costituzione o dalla legge.

3.8 I SISTEMI ELETTORALI

I cittadini scelgono i propri rappresentanti attraverso lo strumento del voto: si svolgono le elezioni, si conteggiano i voti e, in base al numero dei voti ricevuti dai partiti e dai candidati, si assegnano i cd. **seggi**, si individuano, cioè, coloro che faranno parte delle assemblee elettive (ad esempio, della Camera dei deputati o del Senato).

Ma secondo quali modalità il voto può essere espresso e secondo quali regole i voti si trasformano in seggi? Dipende dal sistema elettorale adottato. Per **sistema elettorale**, infatti, si intende proprio l'insieme di regole che determinano le modalità con le quali gli elettori sono chiamati ad espri-

mere il proprio voto e che individuano i criteri da utilizzare per assegnare i seggi elettorali ai candidati.

I sistemi elettorali sono molto numerosi, ma vengono tradizionalmente raggruppati in due tipi fondamentali: i sistemi maggioritari e i sistemi proporzionali.

I **sistemi maggioritari** sono accomunati dal fatto che i seggi vengono attribuiti solo *a coloro che ottengono il maggior numero di voti* all'interno di ciascuna area geografica in cui è diviso il paese. Tale area geografica è definita **collegio**; in genere, si tratta di *collegi uninominali*, nel senso che il loro numero è uguale al numero dei seggi da assegnare e, pertanto, in ciascuno di essi viene eletto un solo candidato. Ad esempio, uno Stato può essere diviso in 1000 collegi, in ciascuno dei quali deve essere eletto solo un candidato ossia ad ogni collegio corrisponde un seggio. Al termine delle elezioni risulteranno eletti 1000 candidati.

I sistemi maggioritari si distinguono in:

- **sistemi maggioritari di tipo *plurality***, in base ai quali i seggi in palio in un determinato collegio vengono assegnati al partito (o alla coalizione di partiti) che all'interno di quel collegio ha ottenuto la *maggioranza semplice* dei voti, cioè un numero di voti superiore a quello ottenuto dagli altri partiti. Questo sistema elettorale è definito anche “*maggioritario puro a turno unico*” ed è adottato, ad esempio, in Gran Bretagna, dove i 659 membri della Camera dei Comuni vengono eletti in altrettanti collegi elettorali e in ciascuno di essi “vince” il candidato che ha avuto il maggior numero di voti;
- **sistemi maggioritari di tipo *majority***, in base ai quali i seggi in palio in un determinato collegio vengono assegnati al partito (o alla coalizione di partiti) che all'interno di quel collegio ha ottenuto la *maggioranza assoluta* dei voti, cioè la metà più uno dei voti espressi validamente. In genere, in questo tipo di sistema viene utilizzato l'istituto del **ballottaggio** per l'ipotesi in cui nessuno dei candidati riesca a raggiungere il numero di voti necessario per essere eletto. In pratica, si prevedono due *turni elettorali*: viene eletto al primo turno chi raggiunge il 50% + 1 dei voti validi; se nessuno raggiunge questa soglia, si va ad un secondo turno al quale sono ammessi a partecipare i candidati che, al primo turno, hanno ottenuto più voti oppure hanno superato un certa percentuale di voti.

Si parla, in questo caso, di “*maggioritario a doppio turno*”, il quale è adottato, ad esempio, in Francia (dove al secondo turno delle elezioni dell'Assemblea nazionale possono partecipare i candidati che al primo turno hanno ottenuto almeno il 12,5% dei voti validi).

I **sistemi proporzionali** sono accomunati dal fatto di *attribuire i seggi in proporzione al numero di voti ottenuto da ciascun partito*. In questo modo, i partiti che hanno un maggior numero di elettori otterranno il maggior numero dei seggi disponibili, ma anche i partiti minori, cioè con un minor seguito elettorale, avranno la possibilità di ottenere la presenza di propri rappresentanti, sia pure in numero inferiore, nelle assemblee elettive.

In genere, il territorio del paese viene diviso in più *collegi plurinominali*, nel senso che in ciascuno di essi deve essere eletto un certo numero di rappresentanti. Se, ad esempio, devono essere assegnati 500 seggi, lo Stato può essere suddiviso in 50 collegi chiamati ad eleggere 10 persone, oppure in 100 collegi chiamati ad eleggerne 5. In ognuno di questi collegi ciascun partito presenta una *lista* di candidati e gli elettori possono esprimere la propria preferenza per una lista piuttosto che per un'altra. A ciascun partito verrà attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti ricevuti; se una lista, ad esempio, ha ottenuto in un collegio il 30% dei voti e i seggi da assegnare in quel collegio sono 10, tale lista avrà diritto a 3 seggi.

Nessun sistema elettorale può dirsi perfetto in astratto. Tanto ciò è vero che molto spesso sono stati utilizzati, e sono utilizzati tuttora, dei correttivi con i quali si è cercato di ridurre le conseguenze negative che la scelta di un determinato sistema elettorale necessariamente determina.

Così, ad esempio, in Italia per molto tempo si è adottato un **sistema maggioritario misto**, nel quale una parte dei seggi veniva ripartita proporzionalmente tra i vari partiti politici escludendo i voti che sono stati necessari per eleggere i candidati nei singoli collegi.

Altri paesi, che hanno optato per il sistema proporzionale, hanno utilizzato correttivi diversi. In alcuni casi si è stabilito uno **sbarramento**, cioè una soglia minima di voti necessari per partecipare alla ripartizione dei seggi.

In altri casi, ancora, come in Italia dopo la L. 270/2005, si è previsto un cd. **premio di maggioranza**, nel senso che in base ad esso il partito o i partiti che ottengono il maggior numero di voti hanno diritto ad un numero di seggi più alto rispetto a quello che sarebbe spettato loro applicando il metodo puramente proporzionale.

3.9 GLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO: IL PARLAMENTO

La nostra Costituzione pone al centro delle istituzioni e della vita politica della Nazione il Parlamento, unico organo costituzionale eletto direttamente dal popolo, *titolare del potere legislativo e della funzione di indirizzo politico del Paese*.

Il Parlamento è un organo costituzionale complesso: si compone, infatti, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (art. 55 Cost.).

Entrambe le Camere hanno eguali poteri e prerogative, secondo il principio del *bicameralismo perfetto* voluto dai membri dell'Assemblea costituente. Il bicameralismo perfetto italiano, però, non comporta una completa simbiosi delle due Camere che, invece, operano in sedi separate, sono dotate ciascuna di un proprio regolamento interno, di un numero di membri differenti etc.

La Costituzione stessa precisa (art. 55, 2° comma) che *il Parlamento si riunisce in seduta comune solo nei casi da essa stabiliti*.

Il Parlamento italiano **dura in carica cinque anni** (cd. *legislatura*) ed è eletto a suffragio universale diretto che consente a tutti i cittadini, uomini e donne, di recarsi alle urne per eleggere direttamente i propri rappresentanti. Le Camere possono anche essere *sciolte prima della scadenza della legislatura* ad opera del Presidente della Repubblica che ha il potere di sciogliere una o entrambe le Camere (cd. *scioglimento anticipato* delle Camere) portando il Paese alle elezioni anticipate.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti e finché non siano riunite le nuove Camere *sono prorogati i poteri delle precedenti*, per non esporre il Paese ad una pericolosa situazione di assenza del primario organo costituzionale.

La **Camera dei deputati** ha sede a *Palazzo Montecitorio*. È composta da 630 deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero, appositamente costituita per dare la possibilità anche ai cittadini italiani residenti all'estero di *esercitare il diritto di voto*.

Possono essere eletti deputati (*elettorato passivo*) tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano compiuto 25 anni entro il giorno delle elezioni, mentre possono partecipare alle elezioni della Camera dei deputati (*elettorato attivo*) tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età (18 anni) sempre entro il giorno delle elezioni.

Il **Senato della Repubblica** ha sede a *Palazzo Madama* ed è composto da *membri elettivi* e da *membri di diritto*. Il numero dei senatori elettivi è di 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero: essi sono eletti su base regionale.

I senatori sono eletti a *suffragio universale diretto* da tutti i cittadini che hanno compiuto, entro il giorno delle elezioni, 25 anni. Per quanto riguarda l'elettorato passivo, possono concorrere a ricoprire la carica di senatore tutti i cittadini che hanno compiuto 40 anni.

L'articolo 59 Cost. sancisce che accanto ai 315 senatori elettivi siedono al senato in qualità di senatori di diritto, cioè tali senza alcun procedimento di nomina, e a vita i Presidenti della Repubblica alla fine del loro settennato.